

Bruxelles, 12 gennaio 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0025 (COD)**

5116/15
ADD 2

EF 6
ECOFIN 12
DROIPEN 1
CRIMORG 7
CODEC 20

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	COM (2013) 45 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

In vista della riunione del Coreper 2 del 15 gennaio 2015 si trasmette in allegato per le delegazioni un testo di compromesso finale sulla proposta della Commissione in oggetto.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere della Banca centrale europea,
sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Flussi ingenti di denaro illecito possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno e per lo sviluppo internazionale. Il terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, la prevenzione a livello del sistema finanziario è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari. Ciononostante, l'approccio preventivo dovrebbe essere mirato e proporzionato.

(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. I soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose. Pertanto, sono necessarie determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione. Al contempo, si dovrebbe trovare un equilibrio tra il conseguimento degli obiettivi di protezione della società dai criminali e la salvaguardia della stabilità e integrità del sistema finanziario europeo e la necessità di creare un ambiente normativo che consenta alle società di sviluppare la propria attività senza incorrere in costi sproporzionati di conformità alla normativa.

(3) La presente proposta costituisce la quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio dei proventi di attività criminose. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991¹, definiva il riciclaggio dei proventi di attività criminose in relazione ai reati legati al traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² ne ha esteso l'ambito d'applicazione, in termini sia di reati che di professioni e di attività. Nel giugno del 2003 il Gruppo di azione finanziaria internazionale (in seguito denominato "GAFI") ha rivisto le raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione dei clienti e la verifica della loro identità, le situazioni nelle quali un rischio elevato di riciclaggio può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle nelle quali, per contro, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi. Tali modifiche sono state trasposte nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ e nella direttiva 2006/70/CE⁴ della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

¹ Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (*GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77*).

² Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, che modifica la direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (*GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76*).

³ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (*GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15*).

⁴ direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di "persone politicamente esposte" e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (*GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29*).

(4) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali, ed almeno altrettanto rigorose. In particolare, l'azione dell'Unione dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del GAFI e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE andrebbero allineate, se del caso, alle nuove raccomandazioni del GAFI, adottate e ampliate nel febbraio del 2012.

(5) Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano la manipolazione di fondi provenienti da forme gravi di criminalità e la raccolta di beni o di denaro a scopo di finanziamento del terrorismo.

(6) I pagamenti in contanti di importo elevato possono essere molto facilmente utilizzati a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati ai pagamenti in contanti, le persone fisiche e giuridiche che negoziano beni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare soglie più basse, limitazioni generali supplementari all'uso di contanti ed ulteriori e più rigorose disposizioni.

(6 bis) L'uso dei prodotti di moneta elettronica è sempre più considerato un sostitutivo dei conti bancari e giustifica, pertanto, ai sensi della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, che essi siano assoggettati agli obblighi di AML/CFT. Tuttavia, in talune circostanze comprovate di rischio esiguo e a rigorose condizioni di attenuazione del rischio, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad esonerare i prodotti di moneta elettronica da determinate misure di adeguata verifica della clientela, quali l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, ma non dal controllo delle operazioni o del rapporto d'affari, secondo quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della presente direttiva. Le condizioni di attenuazione del rischio dovrebbero comprendere un requisito che permetta di esonerare i prodotti di moneta elettronica da usare esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e prevedere che l'importo memorizzato elettronicamente sia sufficientemente basso per impedire l'elusione delle norme AML/CFT. Tale esenzione non pregiudica la discrezionalità degli Stati membri che possono consentire alle entità obbligate di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela ad altri prodotti di moneta elettronica che presentano rischi minori, ai sensi dell'articolo 13.

Gli agenti di locazione potrebbero essere considerati alla stregua degli agenti immobiliari, ove appropriato.

(7) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i loro servizi siano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o il consulente legale sia a conoscenza del fatto che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

⁵ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (*GUL 267 del 10.10.2009, pag. 7*).

(8) I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti dai professionisti soggetti alla presente direttiva. Al fine di preservare i diritti garantiti dalla Carta, nel caso dei revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della presente direttiva.

(9) È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i "reati fiscali" connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione lata di "attività criminosa" ai sensi della presente direttiva. Dal momento che ciascuno Stato membro può designare come "attività criminosa" differenti reati fiscali punibili con le sanzioni previste all'articolo 3, paragrafo 4, lettera f) della presente direttiva, le definizioni di reati fiscali previste dalla legislazione nazionale possono variare. Pur non essendo perseguita l'armonizzazione delle definizioni di reati fiscali contemplate nella legislazione nazionale degli Stati membri, questi dovrebbero consentire, nella massima misura possibile in forza della propria legislazione, lo scambio di informazioni o la prestazione di assistenza tra le Unità di informazione finanziaria dell'UE (le FIU).

(10) È necessario identificare le persone fisiche che esercitano la proprietà o il controllo delle persone giuridiche. Per garantire l'effettiva trasparenza, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che sia contemplato il più gran numero possibile di entità giuridiche costituite o create tramite altri meccanismi nel loro territorio. Sebbene il riscontro di una precisa percentuale di partecipazione azionaria o altra interessenza partecipativa non comporti automaticamente l'individuazione del titolare effettivo, si tratta di un elemento fattuale, tra altri, da tenere in considerazione. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che costituisca indicazione di proprietà o di controllo una percentuale inferiore.

L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, in caso, essere estese alle entità giuridiche che possiedono altre entità giuridiche e le entità obbligate dovrebbero individuare la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la proprietà o il controllo con altri mezzi dell'entità giuridica cliente. Il controllo con altri mezzi può tra l'altro comprendere i criteri di controllo applicati a fini di preparazione del bilancio consolidato, quali l'accordo degli azionisti, l'esercizio dell'influenza dominante o il potere di nominare l'alta dirigenza. Talvolta potrebbe risultare impossibile identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede un'entità giuridica o che esercita il controllo su di essa. In tali casi eccezionali le entità obbligate, dopo aver esperito tutti gli altri mezzi di identificazione e sempre che non esistano motivi di sospetto, possono considerare l'alto o gli alti dirigenti titolari effettivi.

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per il rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le entità costituite in conformità con la legislazione nazionale applicabile ottengano e mantengano, oltre alle informazioni di base quali denominazione e indirizzo, prova del loro atto costitutivo e della proprietà giuridica, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva. Allo scopo di migliorare la trasparenza e in tal modo combattere gli abusi commessi da entità giuridiche, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno dell'impresa, in piena conformità con il diritto dell'Unione. Gli Stati membri possono utilizzare a tal fine una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che le entità obbligate siano responsabili della tenuta del registro. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tali informazioni siano messe in tutti i casi a disposizione delle autorità competenti e delle FIU e garantire che siano trasmesse alle entità obbligate quando queste ultime procedono all'adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché sia garantito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, conformemente alle norme sulla protezione dei dati, alle altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo relativamente al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposti associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode. Le persone che sono in grado di dimostrare un interesse legittimo dovrebbe avere accesso alle informazioni sulla natura e la portata dell'interesse beneficiario detenuto, consistente nel suo peso approssimativo.

A tal fine gli Stati membri possono consentire, ai sensi del diritto nazionale, un accesso più ampio di quello previsto in forza della presente direttiva. L'accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva dovrebbe essere assicurato in modo da evitare qualsiasi rischio di divulgare informazioni riservate alla società interessata.

Per garantire condizioni di parità tra i vari tipi di assetti giuridici, i fiduciari dovrebbero anche essere tenuti ad ottenere, mantenere e mettere a disposizione delle entità obbligate, che procedono all'adeguata verifica della clientela, informazioni sulla titolarità effettiva, nonché a comunicare tali informazioni a un registro centrale (o una banca dati centrale) e dovrebbero dichiarare il loro status alle entità obbligate. Le entità giuridiche quali fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust dovrebbero essere soggetti a disposizioni equivalenti.

(11 ter) Le nuove tecnologie offrono soluzioni efficaci sotto il profilo dei tempi e dei costi alle imprese e alla clientela: occorre pertanto tenerne conto in sede di valutazione del rischio. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e le entità obbligate siano proattive nel contrastare nuovi metodi innovativi di riciclaggio di denaro.

(12) È opportuno applicare la presente direttiva anche alle attività delle entità obbligate ivi contemplate che sono esercitate su Internet.

(12 bis) I rappresentanti dell'Unione in seno agli organi direttivi della BERS sono incoraggiati ad attuare le disposizioni della presente direttiva e a pubblicare sul suo sito web una politica antiriciclaggio che preveda procedure dettagliate finalizzate all'attuazione della presente direttiva.

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa desta preoccupazione. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore, andrebbe istituito per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo che presentano un profilo di rischio più elevato l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite e/o alle puntate, anche con l'acquisto o la vendita di gettoni da gioco. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali (ad es., casinò e case da gioco) dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente all'interno. Tuttavia, in circostanze di comprovato rischio basso, gli Stati membri dovrebbero poter esonerare determinati servizi di gioco d'azzardo dall'applicazione di alcune o tutte le disposizioni della presente direttiva. L'applicazione di un'esenzione da parte di uno Stato membro dovrebbe essere valutata solo in circostanze rigorosamente limitate e giustificate, nonché quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono trascurabili. Tali esenzioni dovrebbero formare oggetto di una specifica valutazione del rischio che tenga conto anche del grado di vulnerabilità delle operazioni interessate. Le esenzioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione. Nella valutazione del rischio gli Stati membri dovrebbero indicare in che modo hanno tenuto conto delle pertinenti conclusioni delle relazioni presentate dalla Commissione nel quadro della valutazione sovranazionale dei rischi.

(14) Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, andrebbe adottato un approccio olistico basato sul rischio. L'approccio basato sul rischio non costituisce un'opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e le entità obbligate: implica infatti decisioni basate sui fatti per circoscrivere meglio i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sull'Unione e su coloro che vi operano.

(15) Prestare solide fondamenta all'approccio basato sul rischio è una necessità per gli Stati membri e per l'Unione, che devono poter individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti. L'importanza di un approccio sovranazionale all'individuazione dei rischi è stata riconosciuta a livello internazionale e si dovrebbe incaricare di emanare un parere sui rischi cui è esposto il settore finanziario dell'UE l'Autorità bancaria europea ("EBA"), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ("EIOPA"), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA"), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

⁶ *Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).*

⁷ *Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).*

⁸ *Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).*

(15bis) La Commissione è l'istituzione adatta ad esaminare specifiche minacce transfrontaliere che potrebbero incidere sul mercato interno e che non possono essere identificate ed efficacemente contrastate dai singoli Stati membri. È quindi opportuno incaricarla di coordinare la valutazione dei rischi summenzionati connessi con fenomeni transfrontalieri. Perché questo processo sia efficace è fondamentale il coinvolgimento degli esperti competenti, quali il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nonché i rappresentanti delle FIU degli Stati membri, oltre ad altri organi a livello dell'UE, ove necessario. Fonti altrettanto importanti di informazione per il processo sono anche le valutazioni dei rischi e le esperienze nazionali. Tale valutazione dei rischi summenzionati da parte della Commissione non dovrebbe comportare il trattamento di dati personali e, in ogni caso, i dati dovrebbero essere resi completamente anonimi. Le autorità di controllo della protezione dei dati nazionali ed europee dovrebbe intervenire unicamente se la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ha un impatto sulla vita privata e la protezione dei dati delle persone fisiche.

(16) I risultati della valutazione dei rischi, ove del caso, andrebbero messi tempestivamente a disposizione delle entità obbligate per consentire loro di individuare, comprendere e mitigare i propri rischi.

(17) Inoltre, ai fini di una comprensione e mitigazione dei rischi ancora migliori a livello dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero condividere i risultati delle loro valutazioni dei rischi con gli altri Stati membri, la Commissione e l'EBA, l'EIOPA e l'ESMA.

(18) Nell'applicare le disposizioni della presente direttiva è opportuno tener conto delle caratteristiche e necessità delle piccole entità obbligate che rientrano nel suo ambito di applicazione, assicurando loro un trattamento adeguato alle esigenze specifiche e alla natura dell'attività che li caratterizzano.

(18bis) Al fine di proteggere il buon funzionamento del sistema finanziario dell'UE e del mercato interno dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di identificare le giurisdizioni dei paesi terzi che mostrano carenze strategiche dei loro regimi di AML/CFT (nel seguito "paesi terzi ad alto rischio"). La natura mutevole delle minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, agevolata dalla costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi di cui i criminali dispongono, richiede adattamenti rapidi e costanti del quadro giuridico per i paesi terzi ad alto rischio, allo scopo di affrontare con efficacia i rischi esistenti e impedire l'insorgenza di nuovi. La Commissione dovrebbe tener conto delle informazioni provenienti da organizzazioni ed enti di normazione internazionali nel settore della prevenzione del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), quali le dichiarazioni pubbliche del GAFI, le relazioni di valutazione reciproca, le relazioni di valutazione particolareggiata o relazioni di controllo pubblicate, e adattare le sue valutazioni alle modifiche ivi contenute, se del caso.

(18ter) Gli Stati membri dovrebbero almeno prevedere che le entità obbligate applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando trattano con persone o entità giuridiche stabilite in paesi terzi ad alto rischio identificati dalla Commissione. Allo stesso modo, si dovrebbe vietare il ricorso a terzi stabiliti in tali paesi terzi ad alto rischio. I sistemi AML/CFT dei paesi non inclusi nell'elenco non dovrebbero essere automaticamente considerati efficaci e le entità di detti paesi dovrebbero essere valutate in funzione dei rischi.

(19) Il rischio è per sua natura variabile e le variabili possono, singolarmente o combinate fra loro, aumentare o diminuire il rischio potenziale, ed incidere quindi sul livello adeguato di misure preventive, quali le misure di adeguata verifica della clientela. Pertanto, vi sono circostanze in cui è opportuno procedere con misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e altre che possono giustificare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

(20) Occorre prendere atto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ferma restando la necessità di stabilire l'identità e il profilo economico di tutti i clienti, vi sono casi in cui occorrono procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose.

(21) Ciò vale in particolare per i rapporti con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso, sia nell'Unione che a livello internazionale. Tali rapporti possono esporre segnatamente il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino le opportune misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche importanti a livello nazionale o all'estero e funzioni dirigenziali in organizzazioni internazionali.

(21 ter) I requisiti per le persone politicamente esposte hanno carattere preventivo (non penale) e non dovrebbero essere interpretati nel senso di stigmatizzare le suddette persone in quanto tali come soggetti coinvolti in attività criminali. Rifiutare un rapporto d'affari con un cliente semplicemente perché si tratta di una persona politicamente esposta è contrario alla lettera e allo spirito delle raccomandazioni del GAFI e della presente direttiva.

(22) Ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza per avviare un rapporto d'affari non implica necessariamente l'ottenimento dell'autorizzazione del consiglio d'amministrazione. Dovrebbe essere possibile che a concedere l'autorizzazione sia una persona sufficientemente informata dell'esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dell'ente e inserita in una posizione gerarchica che le permetta di prendere decisioni che incidono sull'esposizione al rischio.

(23) Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nell'attività, è opportuno consentire che vengano accettati dalle entità obbligate clienti la cui identificazione sia già stata effettuata altrove, fatte salve garanzie adeguate. Nei casi in cui l'entità obbligata ricorre a terzi, la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela spetta all'entità obbligata che accetta il cliente. Anche il terzo o la persona che ha presentato il cliente dovrebbero mantenere la propria responsabilità in relazione al rispetto dei requisiti della presente direttiva, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare i documenti, nella misura in cui ha con il cliente un rapporto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(24) In caso di rapporti d'agenzia o di esternalizzazione su base contrattuale fra entità obbligate e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, i requisiti antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo applicabili a tali agenti o prestatori di servizi di esternalizzazione in quanto parte delle entità obbligate possono derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. Occorre pertanto che la responsabilità della conformità alla presente direttiva spetti in primo luogo dell'entità obbligata.

(25) Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, unità di informazione finanziaria (nel seguito "FIU") indipendenti e autonome a livello operativo, per la raccolta e l'analisi delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire collegamenti tra operazioni sospette e l'eventuale attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Per le FIU indipendenza e autonomia a livello operativo significa avere l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le loro funzioni, e anche decidere autonomamente di analizzare, richiedere e comunicare informazioni specifiche. Le operazioni sospette e altre informazioni rilevanti per il riciclaggio, reati presupposto associati e attività di finanziamento del terrorismo dovrebbero essere comunicate alle FIU, che dovrebbero fungere da centri nazionali per la ricezione, l'analisi e l'inoltro alle autorità competenti dei risultati della loro analisi. Tutte le operazioni sospette, inclusi i tentativi di operazioni sospette, dovrebbero essere segnalate a prescindere dall'importo oggetto delle stesse. Le informazioni segnalate possono anche comprendere informazioni sulla soglia.

(26) In deroga al divieto generale di eseguirle, le entità obbligate possono effettuare operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora non eseguirle sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi di perseguire i beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Dovrebbero tuttavia restare salvi gli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o dei finanziatori del terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(27) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare un idoneo organo di autoregolamentazione delle professioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a), b) e d), come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo della FIU. In linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un sistema di segnalazione in prima istanza ad un organo di autoregolamentazione costituisce un'importante garanzia per difendere i diritti fondamentali in relazione agli obblighi di segnalazione applicabili ai consulenti legali. Gli Stati membri dovrebbero provvedere ai mezzi e alle modalità con cui garantire la tutela del segreto professionale, della riservatezza e della vita privata.

(28) Qualora decida di ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lo Stato membro può consentire o imporre all'organo di autoregolamentazione che rappresenta le persone ivi contemplate di non trasmettere alla FIU le informazioni ottenute da tali persone nei casi previsti da detto articolo.

(29) Numerosi lavoratori dipendenti che hanno segnalato sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire con le procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione determinante per l'efficacia del regime AML/CFT.

Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere gli individui, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti dell'entità obbligata da tali minacce o atti ostili, e fornire, conformemente al diritto nazionale, un'adeguata protezione di tali persone, in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali e i diritti ad una tutela giurisdizionale e a una rappresentanza effettive.

(30) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, come recepita nella legislazione nazionale, è applicabile al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva.

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ è applicabile al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione ai fini della presente direttiva.

La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri.

La presente direttiva lascia impregiudicata la protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, comprese le disposizioni della decisione quadro 977/2008/GAI, recepita nella legislazione nazionale.

⁹ *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).*

¹⁰ *Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).*

(31) È essenziale che l'allineamento della presente direttiva alle raccomandazioni del GAFI sia effettuato in piena conformità con il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta). Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, l'analisi, la conservazione e la condivisione dei dati. Tale trattamento dei dati personali dovrebbe essere consentito nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, e solo per gli scopi definiti nella presente direttiva, e per le attività previste dalla presente direttiva tra cui l'adeguata verifica della clientela, il controllo continuo, le indagini e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, l'identificazione delle persone politicamente esposte, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti creditizi e finanziari ed altre entità obbligate. La raccolta e il successivo trattamento di dati personali da parte delle entità obbligate dovrebbero essere limitati a quanto necessario per conformarsi ai requisiti della presente direttiva, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con gli scopi suddetti. In particolare occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.

(31 bis) Le raccomandazioni del GAFI dimostrano che, per poter cooperare pienamente e soddisfare rapidamente le richieste di informazioni da parte delle autorità competenti al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le entità obbligate dovrebbero conservare, per almeno cinque anni, le necessarie informazioni ottenute mediante misure di adeguata verifica della clientela e le registrazioni delle operazioni. Al fine di evitare approcci diversi e al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione dei dati personali e certezza del diritto, è opportuno fissare questo periodo di conservazione a cinque anni dalla fine del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale. Tuttavia, se necessario al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dopo aver effettuato una valutazione della necessità e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione dei dati, senza tuttavia superare un periodo supplementare di 5 anni, fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso. Gli Stati membri dovrebbero esigere che siano attuate specifiche salvaguardie per garantire la sicurezza dei dati nonché stabilire quali persone (o categorie di persone) o autorità debbano avere accesso esclusivo ai dati conservati.

Al fine di garantire un'amministrazione della giustizia adeguata ed efficiente durante il periodo del recepimento della presente direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali, e al fine di consentirne un'agevole interazione con i diritti processuali nazionali, le informazioni e i documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso al fine di prevenire, individuare o investigare su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, pendenti negli Stati membri alla data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero essere conservati per un periodo di cinque anni a decorrere da tale data prorogabile di ulteriori cinque anni.

(32) La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri.

(34) Il diritto di accesso della persona interessata è applicabile ai dati personali trattati ai fini della presente direttiva. Tuttavia, l'accesso della persona interessata ad eventuali informazioni relative alla segnalazione di un'operazione sospetta comprometterebbero gravemente l'efficacia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Sono pertanto giustificate limitazioni a tale diritto secondo le disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE e, ove appropriato, dell'articolo 20 del regolamento 45/2001. L'interessato ha il diritto di chiedere che un'autorità di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE o, se del caso, il Garante europeo della protezione dei dati verifichi la liceità del trattamento, nonché il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva CE 95/46. L'autorità di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE può procedere anche d'ufficio. Fatte salve le restrizioni al diritto di accesso, l'autorità di controllo dovrebbe poter informare la persona interessata dell'avvenuto espletamento di tutte le verifiche necessarie a suo carico e del loro esito riguardo alla liceità del trattamento in questione.

(35) Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente creditizio o finanziario, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscono a un ente creditizio o finanziario unicamente messaggistica o altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e regolamento.

(36) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e occorrerebbe pertanto combatterli su scala mondiale. Se gli enti creditizi e finanziari dell'Unione hanno succursali e filiazioni in paesi terzi la cui legislazione in materia è carente, è opportuno applicare anche in tali succursali o filiazioni le norme dell'Unione o avvertire le autorità competenti dello Stato membro d'origine qualora ciò sia impossibile, onde evitare l'applicazione di norme molto diverse nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti.

(37) Si dovrebbe, per quanto possibile, assicurare alle entità obbligate un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e provvedere al loro miglioramento. Per aumentare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'UE e pubblicare sintesi periodiche.

(37 bis) Lo Stato membro che decida di imporre agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento, stabiliti nel suo territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, di nominare un referente centrale nel proprio territorio, può richiedere che detto referente, il quale agisce per conto dell'ente che lo ha nominato, assicuri il rispetto delle norme AML/CFT da parte della sede. Lo Stato membro in questione deve altresì fare in modo che tale requisito sia proporzionato e non vada oltre quanto necessario per conseguire il rispetto delle norme AML/CFT, tra l'altro facilitando la rispettiva vigilanza.

(37 ter) Per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e provvedere al loro miglioramento. Al fine di aumentare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'Unione stessa e pubblicare sintesi periodiche.

(38) Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, di prestatore di servizi relativi a società e trust o di prestatore di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza ed onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare tali entità dallo sfruttamento per scopi criminosi ad opera dei dirigenti o titolari effettivi.

(38bis) Per le entità obbligate che gestiscono sedi in un altro Stato membro, anche attraverso una rete di agenti, l'autorità competente del paese d'origine è responsabile di vigilare che l'entità obbligata applichi le politiche e i processi del gruppo in materia di AML/CFT. Ciò può comportare visite in loco alle sedi che si trovano in un altro Stato membro. L'autorità competente del paese d'origine dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità competente del paese ospitante e informarla in merito a qualunque questione che possa incidere sulla valutazione che hanno effettuato quanto al rispetto da parte della sede degli obblighi del paese ospitante in materia di AML/CFT.

(38ter) Per le entità obbligate che gestiscono sedi in un altro Stato membro, anche attraverso una rete di agenti o di persone che distribuiscono moneta elettronica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2009/110/CE, l'autorità competente del paese ospitante mantiene la responsabilità di far rispettare alla sede i requisiti in materia di AML/CFT, se necessario anche effettuando ispezioni in loco e un controllo non in loco nonché adottando misure appropriate e proporzionate per trattare le violazioni gravi di detti requisiti. L'autorità competente del paese ospitante dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità competente del paese d'origine e informarla in merito a qualunque questione che possa incidere sulla valutazione che hanno effettuato quanto all'applicazione da parte dell'entità obbligata delle politiche e dei processi del gruppo in materia di AML/CFT. Allo scopo di eliminare le violazioni gravi delle norme AML/CFT che richiedono un intervento immediato, l'autorità competente del paese ospitante può essere autorizzata ad applicare le misure correttive temporanee, di portata appropriata e proporzionata, che sarebbero applicabili in circostanze analoghe alle entità obbligate poste sotto la sua giurisdizione, per sanare queste inadempienze gravi, ove opportuno, con l'assistenza dell'autorità competente del paese d'origine o in cooperazione con essa.

(39) Tenendo conto del carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il coordinamento e la cooperazione tra le FIU dell'UE sono estremamente importanti. Al fine di migliorare coordinamento e cooperazione tra le FIU, e in particolare per assicurare che le segnalazioni delle operazioni sospette pervengano alla FIU dello Stato membro in cui la segnalazione sarebbe più utile, occorre includere nella presente direttiva norme più dettagliate.

(39 bis) La " piattaforma delle Unità di informazione finanziaria dell'UE", gruppo informale costituito dai rappresentanti delle FIU degli Stati membri attivo dal 2006, serve ad agevolare la cooperazione fra le FIU nazionali e scambiare opinioni sulle questioni connesse alla cooperazione, come l'efficace cooperazione internazionale fra FIU, l'analisi congiunta dei casi transfrontalieri nonché le tendenze e i fattori pertinenti in relazione alla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello sia nazionale che sovranazionale.

(40) Il miglioramento dello scambio di informazioni tra le FIU dell'Unione è particolarmente importante per far fronte al carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di strutture protette per lo scambio di informazioni, in particolare la rete decentralizzata FIU.net, o quella che la sostituirà, e le tecniche da essa fornite. Occorre consentire lo scambio iniziale tra le FIU di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo per fini di analisi e non successivamente trattate o divulgate, salvo che tale scambio sia contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale. Gli scambi di informazioni su casi che le FIU dell'UE hanno individuato come potenzialmente attinenti a reati fiscali non dovrebbero pregiudicare gli scambi di informazioni nel settore fiscale, in forza della direttiva 2011/16/UE del Consiglio¹¹ o di norme internazionali relative agli scambi di informazioni e alla cooperazione amministrativa sulle questioni fiscali.

(40bis) Allo scopo di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni delle FIU, le entità obbligate sono tenute a predisporre sistemi efficaci che consentano loro di avere pieno e tempestivo accesso, attraverso canali protetti e riservati, alle informazioni su rapporti d'affari che mantengono o hanno mantenuto con specifiche persone fisiche o giuridiche. Conformemente al diritto dell'Unione e a quello nazionale, gli Stati membri potrebbero, ad esempio, anche valutare l'istituzione di sistemi di registri bancari o di sistemi elettronici di reperimento dei dati che consentissero alle FIU un accesso alle informazioni sui conti bancari fatta salva, ove applicabile, un'autorizzazione giudiziaria. Gli Stati membri potrebbero inoltre valutare l'istituzione di meccanismi volti a fare in modo che le autorità competenti dispongano di procedure per l'identificazione di attività senza notifica preventiva al titolare.

¹¹ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (**GU L 64 del 27.12.1977, pag. 15**).

(40ter) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le rispettive autorità competenti a fornire in maniera rapida, costruttiva ed efficace la massima cooperazione transfrontaliera possibile ai fini della presente direttiva, fatte salve eventuali norme e procedure applicabili alla cooperazione giudiziaria in materia penale. In particolare, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro FIU scambino informazioni liberamente, spontaneamente e su richiesta con le FIU dei paesi terzi, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei principi per lo scambio di informazioni messi a punto dal Gruppo Egmont delle Unità di informazione finanziaria.

(41) L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale misure e sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di misure e sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni preventive fondamentali. Tale diversità potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione rischia di essere frammentaria. La presente direttiva dovrebbe quindi includere una gamma di misure e sanzioni amministrative a disposizione degli Stati membri quanto meno per violazioni gravi, reiterate e sistematiche degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni delle entità obbligate. Tale gamma di misure dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tener conto delle differenze tra le diverse entità obbligate, in particolare tra enti creditizi e finanziari ed entità obbligate di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e settori di attività. Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'imposizione di misure e sanzioni amministrative in conformità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio *ne bis in idem*.

(41 bis) Per valutare se le persone che ricoprono una funzione dirigenziale nelle entità obbligate o che in altro modo le controllano siano adeguate all'incarico, qualsiasi scambio di informazioni in merito alle condanne penali dovrebbe essere effettuato conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio¹² e dalla decisione 2009/316/GAI del Consiglio¹³, quali recepite nella legislazione nazionale, e ad altre disposizioni rilevanti del diritto nazionale.

(42) Occorre che le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Sarebbe efficace e opportuno incaricare le autorità europee di vigilanza (AEV) in quanto organi con competenza altamente specializzata, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, che saranno poi presentati alla Commissione.

(43) La Commissione dovrebbe adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppati dalle AEV ai sensi dell'articolo 42 della presente direttiva mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFEU e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(44) Data la necessità di apportare modifiche molto consistenti alle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, ragioni di chiarezza e coerenza ne impongono la fusione e sostituzione.

¹² Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (*GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23*)

¹³ Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (*GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33*)

(45) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l'indagine e l'accertamento del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che le misure adottate individualmente dagli Stati membri per tutelare il sistema finanziario potrebbero non essere coerenti con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello stato di diritto e dell'ordine pubblico dell'Unione ma può, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il divieto di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d'innocenza e i diritti della difesa.

(47) Ai sensi dell'articolo 21 della Carta che vieta qualsiasi forma di discriminazione, gli Stati membri devono far sì che la presente direttiva sia applicata in modo non discriminatorio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela.

(48) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il nesso tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

(48 ter) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 4 luglio 2013¹⁴,

¹⁴ *GU L 32 del 4.2.2014, pag. 9.*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1
AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose (nel seguito "riciclaggio"), e il finanziamento del terrorismo siano vietati.
2. Ai fini della presente direttiva le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione in tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione in tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione in tale attività;
 - d) la partecipazione in uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno affinché lo commetta o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

3. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

4. Ai fini della presente direttiva per "finanziamento del terrorismo" si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio¹⁵, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio¹⁶.

5. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica alle seguenti entità obbligate:

1) enti creditizi;

2) enti finanziari;

3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro professione:

a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;

¹⁵ *Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3)*

¹⁶ *Decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/474/GAI (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21)*

b) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera partecipando, in nome e per conto del cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo il cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o di imprese;

ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri attivi;

iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, conti deposito o conti titoli;

iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture analoghe;

c) prestatori di servizi relativi a trust e diversi da quelli indicati dalla lettera a) o b);

d) agenti immobiliari;

e) altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo.

Ad eccezione delle case da gioco e a seguito di un'opportuna valutazione del rischio gli Stati membri possono decidere di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva sulla base del basso livello di rischio comprovato dalla natura e, se del caso, dalle dimensioni operative di detti servizi.

Tra i fattori considerati nella valutazione del rischio, gli Stati membri devono valutare il grado di vulnerabilità delle operazioni in questione, anche per quanto riguarda i metodi di pagamento utilizzati.

La decisione adottata da uno Stato membro a norma del presente paragrafo è notificata alla Commissione, insieme con una motivazione fondata su una specifica valutazione del rischio. La Commissione comunica la decisione agli altri Stati membri.

Nella valutazione del rischio, gli Stati membri indicano in che modo hanno tenuto conto di tutte le pertinenti conclusioni delle relazioni presentate dalla Commissione ai sensi dell'art. 6.

2. Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito d'applicazione della presente direttiva le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implica scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i criteri seguenti:

- a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti;
- b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni;
- c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
- d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
- e) l'attività principale non è un'attività menzionata al paragrafo 1, ad eccezione dell'attività di cui al paragrafo 1, punto 3), lettera e);
- f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non offerta al pubblico in generale.

Il primo comma non si applica alle persone fisiche o giuridiche che esercitano attività di rimessa di denaro ai sensi dell'articolo 4, punto 13, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷.

¹⁷ *Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).*

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri richiedono che il fatturato complessivo dell'attività finanziaria non superi una data soglia, che deve essere sufficientemente bassa. La soglia è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria.
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri applicano una soglia massima per cliente e singola operazione, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate. La soglia è stabilita a livello nazionale in funzione del tipo di attività finanziaria. Essa è sufficientemente bassa per assicurare che i tipi di operazione in questione costituiscano un metodo poco pratico e inefficace per riciclare i proventi di attività criminose o per finanziare il terrorismo, e non supera 1 000 EUR.
5. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri richiedono che il fatturato dell'attività finanziaria non superi il 5% del fatturato totale della persona fisica o giuridica in questione.
6. Nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri prestano particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
7. La decisione presa da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 indica le ragioni sulle quali è basata. Gli Stati membri possono revocare la decisione qualora le circostanze mutino. Gli Stati membri trasmettono l'eventuale decisione alla Commissione, che la comunica agli altri Stati membri.
8. Gli Stati membri istituiscono attività di controllo basate sul rischio o adottano qualsiasi altra misura atta a evitare abusi dell'esenzione concessa con una decisione di cui al presente articolo.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "ente creditizio": un ente creditizio quale definito al punto 1) dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, nonché una succursale, quale definita al punto 17) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, situate nell'Unione, la cui sede centrale è situata nell'Unione o in un paese terzo;
- a) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività consiste in una o più attività elencate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, incluse le attività dei cambiavalute;
- b) un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1) della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, se svolge attività di assicurazione vita contemplate da tale direttiva;
- c) un'impresa di investimento, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹;
- d) un organismo di investimento collettivo che commercializza le proprie quote o azioni;

¹⁸ *Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).*

¹⁹ *Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).*

²⁰ **Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)** (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1). [...]

²¹ *Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1)*

e) un intermediario assicurativo quale definito nell'articolo 2, punto 5) della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²², quando si occupa di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti, fatta eccezione per gli intermediari di cui all'articolo 2, punto 7) di detta direttiva;

f) le succursali situate nell'Unione europea degli enti finanziari di cui alle lettere da a) a e), la cui sede centrale si trova nell'Unione europea o al di fuori di essa;

3) "beni": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

4) "attività criminosa": qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi:

a) gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

b) ognuno dei reati definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;

c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio²³;

d) la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, perlomeno grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee²⁴;

e) la corruzione;

²² Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).

²³ Azione comune 98/733/GAI del Consiglio del 21 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea

²⁴ GU L 316 del 27.11.1995, pag. 49.

f) i reati, compresi i reati fiscali, quali definiti nel diritto interno degli Stati membri, relativi a imposte dirette e indirette, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

4 bis) "organo di autoregolamentazione": un organo che rappresenta i membri di una professione e svolge un ruolo nella loro regolamentazione, nell'espletamento di alcune funzioni a carattere di controllo o di vigilanza e nel garantire il rispetto delle norme;

5) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

a) in caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità giuridica, attraverso la proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra interessenza partecipativa in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sulla proprietà.

Una percentuale di azioni del 25% più una quota o altra interessenza partecipativa superiore al 25% del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta; una percentuale di azioni del 25% più una quota o altra interessenza partecipativa superiore al 25% del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, o da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta.

Ciò si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di decidere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo.

Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵;

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non si individua alcuna persona secondo i criteri di cui al punto (i), o in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello; le entità obbligate conservano la documentazione relativa alle azioni intraprese per identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

b) in caso di trust:

i) il fondatore;

ii) l'amministratore o gli amministratori fiduciari;

ii bis) il guardiano, se esiste;

iii) i beneficiari o se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o l'entità giuridica;

iv) qualunque altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

c) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, sono incluse la o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle previste alla lettera b);

6) "prestatore di servizi relativi a società o trust": la persona fisica o giuridica che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a) costituire società o altre persone giuridiche;

²⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

b) occupare la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una posizione analoga nei confronti di altre persone giuridiche oppure provvedere affinché un'altra persona occupi tale posizione;

c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico;

d) occupare la posizione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un'altra persona occupi tale posizione;

e) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti;

6 bis) "rapporto di corrispondenza":

a) la fornitura di servizi bancari da parte di una banca ("banca corrispondente") ad un'altra banca ("banca rispondente"), che comprendono i servizi seguenti, senza essere ad essi limitati: messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio;

b) i rapporti tra gli enti creditizi, gli enti finanziari nonché tra gli enti creditizi e finanziari in cui sono offerti servizi analoghi, che comprendono tra l'altro, senza essere ad essi limitati, i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi;

7) a) "persone politicamente esposte": persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche comprendenti:

i) capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o sottosegretari;

ii) parlamentari o membri di organi legislativi analoghi;

ii bis) membri degli organi direttivi di partiti politici;

iii) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

iv) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

v) ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto livello delle forze armate;

vi) membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà dello Stato;

vii) direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.

I funzionari di livello medio o inferiore non rientrano nelle categorie di cui ai punti da (i) a (vii);

7 bis) per "familiari" s'intendono:

i) il coniuge;

ii) qualunque persona equiparata al coniuge;

iii) i figli e i loro coniugi o le persone equiparate al coniuge;

iv) i genitori;

per "soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami" s'intendono:

i) qualsiasi persona fisica che abbia notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona di cui al punto 7, lettere da a) a d);

ii) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona di cui al punto 7, lettere da a) a d);

8) "alta dirigenza" o "alti dirigenti": i funzionari o dipendenti sufficientemente informati dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'ente e in una posizione gerarchica che permetta loro di prendere decisioni con ripercussioni sull'esposizione al rischio. Non deve necessariamente trattarsi di un membro del consiglio di amministrazione;

9) "rapporto d'affari": un rapporto d'affari, professionale o commerciale collegato alle attività professionali delle entità obbligate, che, al momento in cui è instaurato, si presuma, abbia una certa durata;

10) "servizi di gioco d'azzardo": servizi che implicano una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;

11) "gruppo": un gruppo di imprese composto dall'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle entità in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono a estendere, secondo un approccio basato sul rischio, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva a professioni e categorie di attività economiche diverse dalle entità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di uso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Gli Stati membri informano la Commissione se decidono di estendere le disposizioni della presente direttiva ad altre professioni e categorie di attività economiche diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 5

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva, entro i limiti del diritto dell'Unione.

SEZIONE 2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 6

1. La Commissione effettua una valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere. A tal fine, la Commissione organizza i lavori a livello dell'UE ed elabora una relazione che identifica, analizza e valuta tali rischi. La Commissione tiene conto del parere congiunto di EBA, EIOPA ed ESMA, di cui al paragrafo 2, se disponibile, e coinvolge gli esperti degli Stati membri in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), i rappresentanti delle FIU degli Stati membri e altri organi dell'UE, ove opportuno.

La valutazione dei rischi di cui al primo comma comprende almeno i seguenti elementi:

- a) i settori del mercato interno maggiormente esposti al rischio;
- b) i rischi associati a ciascun settore interessato;
- c) i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti.

La prima relazione è elaborata dalla Commissione entro... * [GU inserire la data: 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione la aggiorna ogni due anni o, se del caso, più frequentemente.

2. L'Autorità bancaria europea (nel seguito "EBA"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (nel seguito "EIOPA") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito "ESMA") emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul settore finanziario dell'UE.

Il primo parere è elaborato entro [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], e i pareri successivi ogni due anni.

La Commissione mette il parere di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri e delle entità obbligate per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. La Commissione mette la valutazione dei rischi a disposizione degli Stati membri e delle entità obbligate per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, le AEU e i rappresentanti delle FIU, di comprendere meglio i rischi in questione.

4. La Commissione formula raccomandazioni per gli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati. Gli Stati membri che decidono di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi sistemi di AML/CFT lo notificano alla Commissione specificandone i motivi.

5. La Commissione presenta ogni due anni o, se del caso, più frequentemente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle constatazioni delle valutazioni periodiche dei rischi e sulle azioni intraprese sulla base di tali constatazioni.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, nonché le eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati, e tiene aggiornata la valutazione.

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità o istituisce un meccanismo che coordini la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità o la descrizione del meccanismo è notificata alla Commissione, all'EBA, all'EIOPA e all'ESMA e agli altri Stati membri.

3. Nel condurre le valutazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono delle constatazioni della relazione di cui all'articolo 6, paragrafo -1.

4. Ciascuno Stato membro effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 e:

a) usa la valutazione o le valutazioni per migliorare il proprio regime in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in particolare individuando i settori in cui le entità obbligate devono applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare;

a bis), individua, se del caso, i settori o le aree di minore o maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- b) usa la valutazione o le valutazioni come ausilio ai fini della distribuzione e della definizione della priorità delle risorse da destinare alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- b bis) usa la valutazione o le valutazioni per garantire che sia predisposta una normativa adeguata per ogni settore o area in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio;
- c) mette tempestivamente a disposizione delle entità obbligate le informazioni per facilitarne l'esecuzione delle valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
5. Gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni dei rischi a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione e delle AEV.

Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono a che le entità obbligate adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rispettivi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio quali clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'entità obbligata.
2. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle pertinenti autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione interessati. Le autorità competenti possono decidere che le singole valutazioni dei rischi documentate non sono necessarie se i rischi specifici connessi al settore sono chiari e compresi.
3. Gli Stati membri provvedono a che le entità obbligate dispongano di politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione europea, degli Stati membri e delle stesse entità obbligate. Le politiche, i controlli e le procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni dell'entità obbligata.
4. Le politiche e procedure di cui al paragrafo 3 includono almeno:
- a) l'elaborazione di politiche, procedure e controlli interni, tra cui pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità (ivi inclusa, se consona alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale) e indagine preventiva sui dipendenti;

b) se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell'attività economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, delle procedure e dei controlli interni di cui alla lettera a).

5. Gli Stati membri impongono alle entità obbligate che le politiche e procedure poste in essere siano autorizzate dall'alta dirigenza e, se del caso, controllano e potenziano le misure adottate.

SEZIONE 3

POLITICA PER I PAESI TERZI

Articolo 8 bis

-1. Allo scopo di proteggere il corretto funzionamento del mercato interno, sono individuate le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione europea.

1. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati volti ad individuare i paesi terzi ad alto rischio di cui al paragrafo 1, alla luce delle carenze strategiche, in particolare per quanto riguarda:

a) il quadro legale ed istituzionale AML/CFT del paese terzo, segnatamente:

i) la penalizzazione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ii) gli obblighi di adeguata verifica della clientela;

iii) i requisiti per la conservazione dei documenti;

iv) la segnalazione delle operazioni sospette;

b) i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; o

c) l'efficacia del sistema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo del paese terzo per contrastare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. Tali atti delegati sono adottati entro un mese dall'individuazione delle carenze strategiche di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 58 sexies.

3. Ove appropriato, la Commissione tiene conto delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni e enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.

CAPO II ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

1. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e finanziari di tenere conti o libretti di deposito anonimi. Gli Stati membri prescrivono in tutti i casi che ai titolari e beneficiari di conti o libretti di deposito anonimi esistenti siano applicate le misure di adeguata verifica della clientela al più presto, e comunque prima di qualsiasi loro uso.

2. Gli Stati membri prendono provvedimenti per evitare l'uso improprio di azioni al portatore e certificati azionari al portatore.

Articolo 10

Gli Stati membri assicurano che le entità obbligate applichino le misure di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti:

- a) quando instaurano un rapporto d'affari;
- b) quando eseguono un'operazione occasionale:
 - i) d'importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate o
 - ii) che rappresenta un trasferimento di fondi a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (UE).../2015 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ superiore a 1 000 euro;
- c) sulle persone fisiche o giuridiche che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti d'importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- e) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- f) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.

²⁶ Regolamento (UE) n. .../2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... (GU L [...] del [...], pag. [...]).

* ***GU si prega di inserire il numero del regolamento adottato sulla base del COD 2013/0024 e di completare la nota in calce.***

Articolo 10 bis

1. In deroga agli articoli 11 e 12 e sulla base di un'opportuna valutazione del rischio da cui emerge un profilo di rischio basso, gli Stati membri possono decidere di permettere alle entità obbligate di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, quale definita all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2009/110/CE, se sono rispettate tutte le condizioni seguenti di attenuazione del rischio:

- a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 EUR utilizzabile solo nello Stato membro in questione;
- b) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 EUR. Gli Stati membri possono innalzare tale limite fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati solo nello Stato membro in questione;
- c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;
- d) lo strumento di pagamento non può essere alimentato con moneta elettronica anonima;
- e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

2. Gli Stati membri fanno in modo che la deroga prevista al paragrafo 1 non si applichi al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo rimborsato supera i 100 EUR.

Articolo 11

1. Le misure di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;
- b) identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di sapere chi egli sia, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;

d) controllare continuamente il rapporto d'affari, anche esercitando un controllo sulle operazioni concluse durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'ente o la persona ha del proprio cliente, della sua attività e del suo profilo di rischio, anche riguardo - se necessario - all'origine dei fondi, e tenere aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Quando applicano le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), le entità obbligate sono inoltre tenute a verificare che qualunque persona che sostenga di agire per conto del cliente sia autorizzata in tal senso, nonché a identificare e verificare l'identità di tale persona.

2. Gli Stati membri assicurano che le entità obbligate applichino tutte le misure di adeguata verifica della clientela previste al paragrafo 1, ma dette entità possono calibrarle in funzione del rischio.

3. Gli Stati membri impongono alle entità obbligate di tener conto almeno delle variabili di cui all'allegato I nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

4. Gli Stati membri provvedono a che le entità obbligate siano in grado di dimostrare alle autorità competenti o agli organi di autoregolamentazione che le misure sono adeguate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.

5. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e gli enti finanziari applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e il titolare effettivo, le seguenti misure di adeguata verifica della clientela sul beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato:

a) per il beneficiario identificato come una determinata persona fisica, persona giuridica o istituto giuridico, acquisizione del nome;

b) per il beneficiario designato in base a caratteristiche o classe, oppure in altro modo, acquisizione di informazioni su di esso sufficienti a far ritenere all'ente creditizio o finanziario che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento.

In entrambi i casi di cui al primo comma, lettere a) e b), l'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento. In caso di cessione a terzi, per intero o in parte, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, l'ente creditizio o l'ente finanziario a conoscenza della cessione identifica il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero all'istituto giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.

Per i beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a caratteristiche o classe particolari, l'entità obbligata acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere all'entità obbligata che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.

Articolo 12

1. Gli Stati membri impongono che l'identità del cliente e del titolare effettivo sia accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che l'accertamento dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia completato durante l'instaurazione del rapporto d'affari, se ciò è necessario per non interrompere il corso normale dell'attività e se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è scarso. In tali casi le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario presso un ente creditizio o finanziario, ivi compresi conti che permettono operazioni in valori mobiliari, purché vengano garantite atte ad assicurare che né il cliente né altri per suo conto effettuino operazioni prima della piena conformità con gli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Gli Stati membri impongono all'ente o alla persona che non è in grado di rispettare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c) di non eseguire l'operazione attraverso un conto bancario, non avviare il rapporto d'affari o non effettuare l'operazione in questione, nonché di porre fine al rapporto d'affari e di vagliare l'eventualità di effettuare, in relazione al cliente, una segnalazione di operazione sospetta alla FIU a norma dell'articolo 32.

Gli Stati membri esonerano dall'applicazione del primo comma i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui l'esonero riguarda l'accertamento della posizione giuridica del cliente o l'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

5. Gli Stati membri impongono alle entità obbligate di applicare le procedure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i clienti nuovi ma anche, al momento opportuno, ai clienti già acquisiti in funzione del rischio presente, compreso in caso di mutamento della situazione del cliente.

SEZIONE 2

MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Articolo 13

1. Laddove uno Stato membro o un'entità obbligata individuino settori a basso rischio, lo Stato membro in questione può consentire alle entità obbligate di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

2. Prima di applicare le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, le entità obbligate verificano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio.

3. Gli Stati membri provvedono a che le entità obbligate esercitino sulle operazioni o sui rapporti d'affari un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni anomale o sospette.

Articolo 14

Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, ai paesi o aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, gli Stati membri e le entità obbligate tengono conto almeno dei fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio previsti all'allegato II.

Articolo 15

Le AEV, entro... * [GU inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e le entità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche.

SEZIONE 3

MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Articolo 16

1. Nei casi indicati negli articoli da 17 a 23 della presente direttiva e nel caso di persone fisiche o entità giuridiche stabilite in paesi terzi individuate dalla Commissione come a rischio elevato a norma dell'articolo 8 bis, nonché in altri casi che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dalle entità obbligate, gli Stati membri impongono alle entità obbligate di applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.

Non devono essere invocate automaticamente misure rafforzate di adeguata verifica della clientela riguardo a succursali e filiazioni controllate a maggioranza di entità obbligate stabilite nell'Unione europea che siano situate in paesi terzi e che la Commissione ha individuato come ad alto rischio a norma dell'articolo 8 bis, qualora tali succursali e filiazioni si conformino pienamente alle politiche e procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 42. Gli Stati membri assicurano che tali casi siano trattati dalle entità obbligate mediante un approccio basato sul rischio.

2. Gli Stati membri impongono alle entità obbligate di esaminare, per quanto ragionevolmente possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente. In particolare, aumentano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano sospette.

3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri e le entità obbligate tengono conto almeno dei fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a più alto rischio, previsti all'allegato III.

4. Le AEV, entro... * [GU inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e alle entità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportuni misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche.

Articolo 17

In caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con enti rispondenti di paesi terzi, gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:

- a) raccogliere sull'ente rispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
- b) valutare i controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo applicati dal corrispondente estero;
- c) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare nuovi rapporti di corrispondenza;
- d) documentare le rispettive responsabilità di ogni ente;

e) per quanto riguarda i conti di passaggio, assicurarsi che l'ente creditizio o finanziario rispondente abbia accertato l'identità dei clienti che hanno accesso diretto ai suoi conti, che abbia costantemente eseguito l'adeguata verifica della clientela e che sia in grado di fornire all'ente corrispondente, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

Articolo 18

Per le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte, gli Stati membri impongono alle entità obbligate, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:

- a) predisporre adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo rientrino in tale categoria;
- b) in caso di rapporti d'affari con tali persone, applicare le seguenti misure:
 - ii) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali clienti;
 - iii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione;
 - iv) esercitare un controllo continuo rafforzato sul rapporto d'affari.

Articolo 20

Le entità obbligate adottano misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, del contratto. Laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri impongono alle entità obbligate, oltre all'applicazione delle normali misure di adeguata verifica della clientela, gli obblighi seguenti:

- a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi del contratto;
- b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con l'assicurato.

Articolo 21

Le misure di cui agli articoli 18 e 20 si applicano anche ai familiari o ai soggetti che, notoriamente, intrattengono stretti legami con persone politicamente esposte.

Articolo 22

Quando la persona di cui agli articoli 18 e 20 ha cessato di occupare importanti cariche in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero cariche importanti in un'organizzazione internazionale, le entità obbligate sono tenute ad analizzare il rischio che essa continua a costituire e ad applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio cessi. Il periodo di tempo in questione ha durata non inferiore a 12 mesi.

Articolo 23

1. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e finanziari di aprire o mantenere rapporti di corrispondenza con una banca di comodo e impongono a tali enti di adottare misure atte a escludere la possibilità che siano aperti o mantenuti rapporti di corrispondenza con un ente creditizio o finanziario che notoriamente consente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.
2. Ai fini del paragrafo 1, per "banca di comodo" s'intende un ente creditizio o finanziario, o un ente che svolge attività equivalenti, costituito in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.

Articolo 24

Gli Stati membri possono permettere alle entità obbligate di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, l'entità obbligata che ricorre a terzi mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento di tali obblighi.

Articolo 25

1. Ai fini della presente sezione, per "terzi" s'intendono le entità obbligate enumerate nell'articolo 2, le organizzazioni o federazioni di tali entità obbligate o altri enti o persone situati in uno Stato membro o in un paese terzo che

a) applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi a quelli previsti dalla presente direttiva e

b) sono soggetti a vigilanza circa il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva in modo conforme al capo VI, sezione 2.

2. Gli Stati membri vietano alle entità obbligate di ricorrere a terzi stabiliti in paesi terzi indicati dalla Commissione come ad alto rischio a norma dell'articolo 8 bis. Gli Stati membri possono esonerare le succursali e filiazioni controllate a maggioranza di entità obbligate stabilite nell'Unione europea dal suddetto divieto qualora dette succursali e le filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 42.

Articolo 26

1. Gli Stati membri provvedono a che le entità obbligate ottengano dai terzi cui ricorrono le necessarie informazioni relative ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2. Gli Stati membri provvedono a che le entità obbligate ai quali il cliente è stato presentato adottino misure adeguate per assicurare che il terzo trasmetta immediatamente, su richiesta, le pertinenti copie dei dati d'identificazione e di verifica e qualsiasi altro documento pertinente all'identità del cliente o del titolare effettivo.

Articolo 27

Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente del paese d'origine (per politiche e controlli a livello di gruppo) e l'autorità competente del paese ospitante (per succursali e filiazioni) possano considerare che l'entità obbligata rispetti, mediante il programma di gruppo, le disposizioni adottate ai sensi degli articoli 25 e 26 laddove risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'entità obbligata ricorre a informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo;
- b) il gruppo applica misure di adeguata verifica della clientela, norme sulla conservazione dei documenti e programmi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi alla presente direttiva o a norme equivalenti;
- c) un'autorità competente del paese d'origine vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera b).

Articolo 28

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel cui ambito il prestatore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'entità obbligata.

CAPO III

INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

Articolo 29

1. Gli Stati membri assicurano che le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute ad ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti.

Gli Stati membri assicurano che tali entità siano tenute a fornire, oltre alle informazioni sul loro proprietario giuridico, informazioni riguardanti il titolare effettivo delle entità obbligate nel caso in cui tali entità applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo II.

2. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, o un registro pubblico. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali. Le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in questa banca dati possono essere raccolte conformemente ai sistemi nazionali.

4. Gli Stati membri esigono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e aggiornate.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in tutti i casi:

a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;

²⁷ Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (*GUL 258 dell'1.10.2009, pag. 11*).

- b) alle entità obbligate, nel quadro dell'esercizio di adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
- c) a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse. Tali persone od organizzazioni hanno accesso almeno alle seguenti informazioni sul titolare effettivo:
- i) nome;
 - ii) mese ed anno di nascita;
 - iii) cittadinanza;
 - iv) paese di residenza;
 - v) natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

Ai fini del presente paragrafo, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa. La tassa applicata per l'ottenimento delle informazioni non supera i costi amministrativi.

6. Il registro centrale assicura un accesso tempestivo e illimitato alle autorità competenti ed alle FIU senza allertare l'entità interessata. Fornisce inoltre un accesso tempestivo alle entità obbligate.

7. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le FIU siano in grado di fornire prontamente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 alle autorità competenti ed alle FIU degli altri Stati membri.

8. Gli Stati membri esigono che le entità obbligate non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 3 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela che ad esse incombono in conformità della presente direttiva. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio.

9. Gli Stati membri possono disporre una deroga per l'accesso a tutte o parte delle informazioni sulla proprietà effettiva, di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), caso per caso in circostanze eccezionali, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione o qualora il beneficiario effettivo sia minore di età o altrimenti incapace. Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo non si applicano alle identità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) e a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b) quando si tratta di funzionari pubblici.

10. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei registri centrali attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 4 bis della direttiva 2009/101/CE. Ove opportuno, la relazione è corredata da una proposta legislativa.

Articolo 30

Gli Stati membri impongono ai fiduciari di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento di ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust.

Tali informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se esiste), dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

2. Gli Stati membri assicurano che il fiduciario renda noto il proprio stato e fornisca prontamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle entità obbligate quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d).

3. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri impongono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in un registro centrale quando il trust genera obblighi fiscali. Il registro centrale assicura un accesso tempestivo e senza limitazioni alle autorità competenti e alle FIU, senza allertare le parti del trust interessato. Esso può inoltre consentire un accesso tempestivo alle entità obbligate quando adottano misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di tali sistemi nazionali.
5. Gli Stati membri esigono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 4 siano adeguate, accurate e aggiornate.
6. Gli Stati membri assicurano che le entità obbligate non si basino esclusivamente sul registro centrale di cui al paragrafo 4 per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela che ad esse incombono in conformità della presente direttiva. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio.
7. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le FIU siano in grado di fornire prontamente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 alle autorità competenti ed alle FIU degli altri Stati membri.
8. Gli Stati membri assicurano che le misure previste dal presente articolo si applichino ad altri tipi di istituti giuridici con assetto o funzioni analoghi a quelle dei trust.
9. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei registri centrali. Ove opportuno, la relazione è corredata da una proposta legislativa.

CAPO IV
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31

1. Ciascuno Stato membro istituisce una FIU per prevenire, individuare e combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2. Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione il nome e l'indirizzo della rispettiva FIU.

3. La FIU è indipendente e autonoma a livello operativo. L'indipendenza e l'autonomia a livello operativo significano che la FIU ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, e anche di decidere autonomamente di analizzare, richiedere e comunicare informazioni specifiche. La FIU in quanto unità nazionale centrale ha la responsabilità di ricevere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. La FIU ha la responsabilità di comunicare alle autorità competenti i risultati della sua analisi e qualsiasi altra informazione pertinente qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. Essa può ottenere ulteriori informazioni dalle entità obbligate.

Sono messe a disposizione della FIU risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate all'espletamento dei compiti ad essa assegnati.

4. Gli Stati membri provvedono a che la FIU abbia pronto accesso, direttamente o indirettamente, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'attività di contrasto necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato. Le FIU possono rispondere alle richieste di informazioni ad esse rivolte da autorità competenti dei rispettivi Stati membri qualora siano motivate da attività di riciclaggio, reati presupposti associati o attività di finanziamento del terrorismo. Spetta alla FIU decidere se condurre l'analisi o comunicare le informazioni. Qualora vi siano ragioni circostanziate per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione avrebbe un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di dare alla FIU un riscontro sull'uso delle informazioni fornite a norma del presente articolo e sull'esito delle indagini o ispezioni effettuate in base a dette informazioni.

5. Gli Stati membri assicurano che, in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita alla FIU la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso all'esecuzione dell'operazione allo scopo di analizzare l'operazione, appurare il sospetto e comunicare i risultati dell'analisi alle autorità competenti. La facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, tali azioni è conferita alla FIU su richiesta di una FIU di un altro Stato membro per i periodi e alle condizioni specificati nella normativa nazionale della FIU che riceve la richiesta.

6. La funzione di analisi della FIU consiste in quanto segue:

a) un'analisi operativa incentrata su singoli casi e obiettivi specifici o su un'adeguata selezione di informazioni, a seconda del tipo e dell'entità delle informazioni ricevute e dell'uso che si presume ne venga fatto dopo la comunicazione; e

b) un'analisi strategica delle tendenze e degli schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Articolo 32

1. Gli Stati membri impongono alle entità obbligate e, se del caso, ai loro amministratori e dipendenti di collaborare pienamente e tempestivamente:

a) informando la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, quando l'entità obbligata sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo prontamente, in tali casi, alle richieste di informazioni supplementari da parte della FIU;

b) fornendo alla FIU, direttamente o indirettamente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

Tutte le operazioni sospette, inclusi i tentativi di operazioni sospette, vengono segnalate.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è stabilita l'entità obbligata che le trasmette. Le informazioni sono trasmesse dalla persona o dalle persone designate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 33

1. In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d) gli Stati membri possono designare un idoneo organo di autoregolamentazione della professione come autorità cui trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Fatto salvo il paragrafo 2, nei casi di cui al primo comma l'organo di autoregolamentazione designato trasmette prontamente le informazioni alla FIU senza filtrarle.

2. Gli Stati membri esonerano dagli obblighi di cui all'articolo 32, paragrafo 1, i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui l'esonero riguarda informazioni che essi ricevono dal cliente, o ottengono sul cliente, nel corso dell'accertamento della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Articolo 34

1. Gli Stati membri impongono all'entità obbligata di non eseguire un'operazione quando sa o sospetta che sia collegata a proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo, prima di aver completato le procedure necessarie a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni specifiche impartite dalla FIU o dalle autorità competenti in conformità della legislazione dello Stato membro in questione.

2. Qualora astenersi dall'eseguire le operazioni di cui al paragrafo 1 sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi di perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta, l'entità obbligata informa la FIU immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Articolo 35

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 45 informino prontamente la FIU qualora, nel corso di ispezioni da esse effettuate presso le entità obbligate oppure in qualsivoglia altro modo, vengano a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.

2. Gli Stati membri assicurano che l'organo di vigilanza cui è conferito, per legge o per regolamento, il potere di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informi la FIU qualora venga a conoscenza di fatti che potrebbero essere collegati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.

Articolo 36

La comunicazione di informazioni in buona fede da parte dell'entità obbligata o di un suo dipendente o amministratore in conformità degli articoli 32 e 33 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per l'entità obbligata o per i suoi dipendenti o amministratori anche in circostanze in cui non erano precisamente a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata o meno posta in essere.

Articolo 37

Gli Stati membri garantiscono che le persone, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti dell'entità obbligata, che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, all'interno o alla FIU, siano tutelati da qualsiasi minaccia o atto ostile, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo.

Sezione 2

Divieto di comunicazione

Articolo 38

1. Le entità obbligate e i loro amministratori e dipendenti non comunicano al cliente interessato né a terzi che sono in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 32 e 33 o che è in corso o può essere svolta un'analisi in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri, compresi gli organi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di applicazione della legge.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra entità obbligate degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), e tra queste ultime e le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiali controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, ai sensi dell'articolo 42, e che le politiche e procedure a livello di gruppo siano conformi ai requisiti stabiliti nella presente direttiva.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra entità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) degli Stati membri o entità di paesi terzi che impongono requisiti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di un'organizzazione.

Ai fini del primo comma, per "organizzazione" s'intende la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo della conformità.

5. Per le entità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), e punto 3), lettere a) e b), nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione che coinvolgono due o più entità obbligate, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra le entità obbligate in questione, a condizione che siano di uno Stato membro, o le entità di un paese terzo che impone requisiti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che appartengano alla stessa categoria professionale e che siano soggette a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali.

6. Non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1 quando le entità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale.

PROTEZIONE DEI DATI, OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DATI STATISTICI

Articolo 39

1. Gli Stati membri impongono alle entità obbligate di conservare i documenti e le informazioni seguenti, in conformità al diritto nazionale, a fini di prevenzione, individuazione e indagine su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte della FIU o di altra autorità competente:

a) per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della presente direttiva, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o dalla data dell'operazione occasionale. Allo scadere del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui le entità obbligate continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale proroga da cui risulta che questa è giustificata perché necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La proroga massima del periodo di conservazione non supera altri cinque anni;

b) le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione, per un periodo di cinque anni dall'esecuzione delle operazioni, nel caso delle operazioni occasionali, o dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui le entità obbligate continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale proroga da cui risulta che questa è giustificata perché necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La proroga massima del periodo di conservazione non supera altri cinque anni.

2. Se, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, procedimenti giudiziari relativi alla prevenzione, l'individuazione, l'indagine o il perseguimento di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono pendenti in uno Stato membro e un'entità obbligata detiene informazioni o documenti relativi a detti procedimenti pendenti, essa può conservare le informazioni e i documenti in questione conformemente al diritto nazionale per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, gli Stati membri possono autorizzare o imporre la conservazione di tali dati o informazioni per un ulteriore periodo di cinque anni, qualora siano state stabilite la necessità e la proporzionalità di tale proroga al fine di prevenire, individuare, investigare o perseguire casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 39 bis

1. La direttiva 95/46/CE, quale recepita nella legislazione nazionale, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'ambito della presente direttiva. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione, dall'EBA, dall'EIOPA e dall'ESMA .

2. I dati personali sono trattati solo da entità obbligate sulla base della presente direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 1 e non sono successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva per ogni altro fine, per esempio a scopi commerciali, è vietato.

3. Le entità obbligate forniscono ai nuovi clienti le informazioni di cui all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE prima di instaurare un rapporto d'affari o eseguire un'operazione occasionale. Tali informazioni includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi giuridici imposti alle entità obbligate ai sensi della presente direttiva in ordine al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui all'articolo 1.

4. In applicazione del divieto di comunicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano nella misura in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi della persona in questione:

- a) per consentire all'entità obbligata o all'autorità nazionale competente di svolgere i suoi compiti ai fini della presente direttiva, o
- b) per non compromettere indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini della presente direttiva e per garantire che non sia compromessa la prevenzione, l'indagine e l'individuazione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Articolo 40

1. Gli Stati membri impongono alle loro entità obbligate di predisporre sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni della FIU o di altra autorità, in conformità al diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con una data persona fisica o giuridica e quale ne sia o ne sia stata la natura, tramite canali sicuri e in modo tale da garantire la completa riservatezza delle domande di informazioni.

Articolo 40 bis

Il trattamento dei dati personali in forza della presente direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi della direttiva 95/46/CE.

Articolo 41

1. Gli Stati membri, al fine di contribuire alla preparazione delle valutazioni nazionali dei rischi di cui all'articolo 7, assicurano di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per l'efficacia di tali sistemi.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 includono:

- a) dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tra cui numero di entità e persone e importanza economica di ciascun settore;

b) dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate alla FIU e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone perseguite, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;

b bis) se disponibili, dati identificativi del numero e della percentuale di segnalazioni che danno origine a ulteriori indagini, con la presentazione alle entità obbligate di una relazione annuale che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate;

b ter) dati riguardanti il numero di richieste transfrontaliere di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla FIU, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente.

3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una revisione consolidata delle relazioni statistiche e trasmettono alla Commissione le statistiche di cui al paragrafo 2.

CAPO VI
POLITICHE, PROCEDURE E VIGILANZA

SEZIONE 1

PROCEDURE INTERNE, FORMAZIONE E RISCONTRO DI INFORMAZIONI

Articolo 42

1. Gli Stati membri impongono alle entità obbligate appartenenti a un gruppo l'attuazione di politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di protezione dei dati e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure sono attuate in maniera efficace a livello di succursali e filiazioni controllate a maggioranza situate negli Stati membri e in paesi terzi.

1 bis. Ciascuno Stato membro impone alle entità obbligate che gestiscono sedi in un altro Stato membro di assicurare che tali sedi ne rispettino le disposizioni nazionali relative alla presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro assicura che, laddove entità obbligate abbiano succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi che applicano obblighi minimi in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo meno rigorosi di quelli applicati al suo interno, tali succursali e filiazioni applichino gli obblighi dello Stato membro, anche in materia di protezione dei dati, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti del paese terzo.

3. Gli Stati membri e le AEV si informano reciprocamente sui casi in cui il diritto del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, e un'azione coordinata può essere intrapresa per giungere a una soluzione.

4. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la normativa del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, le entità obbligate assicurino che le succursali o le filiazioni controllate a maggioranza situate in detto paese terzo applichino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e ne informino le autorità di vigilanza del paese d'origine. Qualora le misure supplementari non siano sufficienti, le autorità competenti del paese d'origine effettuano azioni di vigilanza supplementari, anche imponendo al gruppo di non instaurare rapporti d'affari o di porvi termine e di non condurre operazioni e, se necessario, chiedendo al gruppo di chiudere le operazioni nel paese terzo.

5. Le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 4 e l'azione minima che le entità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) devono intraprendere laddove il diritto del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure prescritte dai paragrafi 1 e 2.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro... *
[GU inserire la data: 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

6. È delegato alla Commissione il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 5 conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Gli Stati membri assicurano che sia consentita la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo. Le informazioni relative al sospetto che i fondi provengano da attività criminose o siano collegati al finanziamento del terrorismo di cui è stata fatta segnalazione alla FIU, sono condivise all'interno del gruppo, salvo disposizioni contrarie della FIU.

8. Ciascuno Stato membro può imporre agli emittenti di moneta elettronica, quali definiti nella direttiva 2009/110/CE, e ai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti nella direttiva 2007/64/CE, che sono stabiliti nel suo territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, di nominare un referente centrale nel proprio territorio per assicurare il rispetto delle norme AML/CFT per conto dell'ente che ha effettuato la nomina e facilitare la vigilanza da parte delle autorità competenti, anche fornendo a queste ultime, su richiesta, documenti e informazioni.

9. Le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna la nomina di un referente centrale ai sensi del paragrafo 8 e le funzioni da attribuirgli.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro... *
[GU inserire la data: due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

10. È delegato alla Commissione il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 9 conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43

1. Gli Stati membri impongono all'entità obbligata di adottare misure proporzionate ai suoi rischi, alla sua natura e alle sue dimensioni, affinché i dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, compresi i pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati.

Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le operazioni che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Quando la persona fisica che appartiene a una delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), svolge un'attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica e non alla persona fisica.

2. Gli Stati membri provvedono a che le entità obbligate abbiano accesso a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.

3. Gli Stati membri provvedono a che, ove praticabile, alle entità obbligate sia dato riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato loro.

3 bis. Gli Stati membri prescrivono che, ove praticabile, le entità obbligate identifichino il membro del consiglio di amministrazione responsabile dell'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

SEZIONE 2

VIGILANZA

Articolo 44

1. Gli Stati membri dispongono che i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.
2. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di assicurarsi della competenza e dell'onorabilità delle persone che svolgono una funzione dirigenziale nelle entità di cui al paragrafo 1 o ne detengono la titolarità effettiva.
3. In relazione alle entità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali condannati in tali ambiti o a loro complici di occuparvi una funzione dirigenziale o detenerne la titolarità effettiva.

Articolo 45

1. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di controllare in modo efficace e di adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza degli obblighi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo della conformità e di effettuare verifiche, e dispongano di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni. Gli Stati membri assicurano che il personale di tali autorità mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di integrità e disponga di competenze adeguate.

3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati.

4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro in cui l'entità obbligata gestisce sedi vigilino affinché tali sedi ne rispettino le disposizioni nazionali relative alla presente direttiva. Nel caso delle sedi di cui all'articolo 42, paragrafo 8, in tale vigilanza può rientrare l'adozione di misure appropriate e proporzionate per affrontare gravi inadempienze che richiedono un intervento immediato. Tali misure sono temporanee e cessano quando sono affrontate le inadempienze individuate, anche con l'assistenza delle autorità competenti del paese d'origine o in cooperazione con esse, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1 bis della presente direttiva.

5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro in cui l'entità obbligata gestisce sedi cooperino con le autorità competenti dello Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'entità obbligata nell'assicurare un'efficace vigilanza sugli obblighi previsti dalla presente direttiva.

6. Gli Stati membri assicurano che, quando applicano un approccio alla vigilanza basato sul rischio, le autorità competenti:

a) comprendano chiaramente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel loro paese;

b) abbiano accesso in situ e extra situ a tutte le pertinenti informazioni sugli specifici rischi nazionali e internazionali associati a clienti, prodotti e servizi delle entità obbligate;

c) basino la frequenza e l'intensità della vigilanza in situ e extra situ sul profilo di rischio dell'entità obbligata e sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel paese.

7. La valutazione del profilo di rischio delle entità obbligate rispetto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi i rischi di inosservanza, è esaminata sia periodicamente sia in caso di eventi o sviluppi importanti nella gestione e nell'operatività dell'entità obbligata.

8. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti tengano conto del margine di discrezionalità consentito all'entità obbligata e riesaminino opportunamente le valutazioni del rischio alla base di tale discrezionalità, nonché l'adeguatezza e l'attuazione delle politiche, dei controlli interni e delle procedure di tale entità.

9. Nel caso delle entità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano svolte da organi di autoregolamentazione, purché conformi al paragrafo 2.

10. Le AEV, entro... * [GU inserire la data: 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], emettono orientamenti indirizzati alle autorità competenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza in funzione del rischio e sulle disposizioni da prendere ai fini della vigilanza in funzione del rischio. Sono tenute in particolare considerazione la natura e il volume dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche.

SEZIONE 3

COOPERAZIONE

SOTTOSEZIONE I

COOPERAZIONE NAZIONALE

Articolo 46

Gli Stati membri assicurano che i responsabili politici, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'antiriciclaggio e nella lotta al finanziamento del terrorismo dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all'obbligo che ad essi incombe a norma dell'articolo 7 della presente direttiva.

SOTTOSEZIONE II

Cooperazione con le AEV

Articolo 47

Le autorità competenti forniscono alle AEV tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva.

Articolo 48

La Commissione può prestare l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra FIU all'interno dell'Unione. Può convocare periodicamente riunioni della piattaforma delle FIU dell'UE, composta dai rappresentanti delle FIU degli Stati membri, al fine di agevolare la cooperazione tra FIU e lo scambio di opinioni e fornire consulenza su questioni in materia di attuazione che rivestono importanza per le FIU e le entità notificanti, nonché su questioni relative alla cooperazione, quali un'efficace cooperazione tra FIU, l'individuazione di operazioni sospette con dimensione transfrontaliera, la standardizzazione dei formati delle segnalazioni a livello UE mediante la rete FIU.net o quella che la sostituirà, l'analisi congiunta dei casi transfrontalieri, nonché l'identificazione delle tendenze e dei fattori pertinenti in relazione alla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello sia nazionale che sovranazionale.

Articolo 49

Gli Stati membri assicurano la massima cooperazione possibile tra le FIU, a prescindere dal loro status organizzativo.

Articolo 50

1. Gli Stati membri assicurano che le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, le informazioni che possano risultare loro utili per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, anche se il tipo di reati presupposto potenzialmente in questione non è stato individuato al momento dello scambio. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni. Si possono applicare meccanismi di scambio diversi, se così convenuto fra le FIU, in particolare per quanto concerne gli scambi tramite la rete informatica decentralizzata FIU.net o quella che la sostituirà.

Quando una FIU riceve una segnalazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva, che riguarda un altro Stato membro, la trasmette prontamente alla FIU di tale Stato membro.

2. Gli Stati membri assicurano che, nel rispondere alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 emanata da un'altra FIU dell'Unione, la FIU interpellata usi l'intera gamma dei poteri disponibili che utilizzerebbe di norma a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni. La FIU interpellata risponde prontamente.

In particolare, qualora la FIU di uno Stato membro cerca di ottenere ulteriori informazioni da un'entità obbligata di un altro Stato membro che opera nel suo territorio, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui territorio è situata l'entità obbligata. Tale FIU trasferisce prontamente le richieste e le risposte.

3. Le FIU possono rifiutare di scambiare informazioni solo in circostanze eccezionali, se lo scambio potrebbe essere contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni indebite al libero scambio di informazioni a fini analitici.

Articolo 51

Le informazioni e i documenti ricevuti a norma degli articoli 49 e 50 sono usati per l'esecuzione dei compiti delle FIU previsti dalla presente direttiva. Nel trasmettere informazioni o documenti a norma degli articoli 49 e 50, la FIU mittente può subordinare a limitazioni o condizioni l'uso delle informazioni.

La FIU destinataria rispetta tali limitazioni e condizioni.

Articolo 52

1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni scambiate vengano utilizzate solo ai fini per cui sono state richieste o fornite e che la diffusione delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 49 e 50 dalla FIU destinataria ad altre autorità, agenzie o servizi, o qualsiasi impiego di tali informazioni al di là dei fini originariamente approvati, avvenga previa autorizzazione della FIU che le fornisce.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il consenso preventivo della FIU interpellata a comunicare le informazioni alle autorità competenti sia concesso prontamente e nella più ampia misura possibile. La FIU interpellata non dovrebbe rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU interpellata, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato.

Articolo 53

1. Ciascuno Stato membro richiede alla propria FIU di comunicare con le omologhe tramite canali protetti e incoraggia l'uso della rete FIU.net o di quella che la sostituirà.

2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna FIU cooperi per l'applicazione di tecnologie d'avanguardia in conformità del diritto nazionale. Tali tecnologie consentono a ciascuna FIU di raffrontare anonimamente i propri dati con altre FIU, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di reperire in altri Stati membri soggetti che la interessano e individuarne proventi e fondi.

Articolo 53 bis

Le differenze fra le definizioni di reati fiscali contemplate nelle diverse legislazioni nazionali non ostacolano lo scambio di informazioni o la prestazione di assistenza tra le FIU dell'Unione, nella massima misura possibile prevista dalla propria legislazione.

SEZIONE 4

SANZIONI

Articolo 55

1. Gli Stati membri assicurano che le entità obbligate possano essere chiamate a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva conformemente agli articoli da 55 a 58. Le eventuali sanzioni o misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Fatto salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni amministrative e alle misure amministrative e provvedono affinché le loro autorità competenti possano imporre dette sanzioni e misure per le violazioni delle disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva e si assicurano che vengano applicate.

Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

3. Gli Stati membri assicurano che laddove gli obblighi si applichino a persone giuridiche, in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva, sanzioni e misure possano essere applicate ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e investigativi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

5. Le autorità competenti esercitano il potere di imporre sanzioni e misure in conformità della presente direttiva e del diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente;
- b) in collaborazione con altre autorità,
- c) sotto la propria responsabilità con delega di dette autorità;
- d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Nell'esercizio del potere di imporre sanzioni e misure, le autorità competenti cooperano attivamente per assicurare che le misure o sanzioni amministrative producano i risultati desiderati e coordinano l'azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 56

1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi per lo meno alle inadempienze delle entità obbligate gravi, ripetute, sistematiche, o a una combinazione di esse, in relazione ai requisiti di cui:

- a) agli articoli da 9 a 23 (adeguata verifica della clientela);
- b) agli articoli 32, 33 e 34 (segnalazione di operazioni sospette);
- c) all'articolo 39 (conservazione dei documenti) e
- d) agli articoli 42 e 43 (controlli interni).

2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le misure e sanzioni amministrative applicabili comprendano almeno quanto segue:

- a) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
- b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- c) ove un'entità obbligata sia soggetta ad autorizzazione, la revoca o sospensione dell'autorizzazione;
- d) per le persone con compiti dirigenziali in un'entità obbligata ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali in seno a entità obbligate;
- g) sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o almeno a 1 000 000 EUR.

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che, in deroga al paragrafo 2, lettera g), se l'entità obbligata interessata è un ente creditizio o finanziario, si possano applicare anche le seguenti sanzioni:

a) nel caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o al 10% del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di gestione; se l'entità obbligata è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che deve preparare conti finanziari consolidati conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante negli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre apicale;

b) nel caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti la facoltà di imporre ulteriori tipi di sanzioni in aggiunta a quanto previsto al paragrafo 2, lettere da a) a d), o di imporre sanzioni pecuniarie di importo superiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera g) e al paragrafo 2 bis.

Articolo 57

1. Gli Stati membri provvedono a che le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative per violazione della presente direttiva avverso le quali non sia stato presentato ricorso, vengano pubblicate dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che la persona fisica o giuridica soggetta a sanzione è stata informata della decisione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Gli Stati membri non sono tenuti a applicare le disposizioni suddette alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Laddove, tuttavia, a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dei suddetti dati, l'autorità competente ritenga sproporzionata la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti agiscono in uno dei seguenti modi:

- a) rinviando la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;
- b) pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in ottemperanza alla normativa nazionale, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali in questione. Qualora si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino di valere;
- c) non pubblicano affatto la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
- i) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; oppure
 - ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

1 bis. Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di decisioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano immediatamente sul loro sito web ufficiale anche tali informazioni e qualsiasi informazione successiva sull'esito del ricorso. Inoltre, vengono pubblicate anche eventuali decisioni che annullano la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.

1 ter. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per cinque anni dalla pubblicazione. Tuttavia, i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

2. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, ove applicabile:

- a) gravità e la durata della violazione;
- b) grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

- c) capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta ad esempio dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;
- d) profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;
- e) perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
- f) livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
- g) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.

4. Gli Stati membri assicurano che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, commesse a beneficio di chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

- a) il potere di rappresentare la persona giuridica;
- b) l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica, oppure
- c) l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.

5. Gli Stati membri assicurano altresì che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 4 abbia reso possibile che venissero commesse le violazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, a favore della persona giuridica, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.

Articolo 58

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità medesime di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

- a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e relativo seguito;
 - b) adeguata tutela dei dipendenti di entità obbligate o di persone in posizione comparabile che segnalano violazioni commesse all'interno di tali entità;
 - b bis) adeguata tutela della persona accusata;
 - c) protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi della direttiva 95/46/CE.
 - d) norme chiare che garantiscano la riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'entità obbligata, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.
3. Gli Stati membri impongono alle entità obbligate di predisporre adeguate procedure perché i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare a livello interno le violazioni attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alla dimensione dell'entità obbligata interessata.

Articolo 58 bis

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti informino l'EBA, l'EIOPA e l'ESMA di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità degli articoli 55 e 56 alle entità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito.
3. Gli Stati membri assicurano che le loro autorità competenti verifichino, conformemente al diritto nazionale, l'esistenza di una pertinente condanna nel casellario giudiziario della persona interessata. Ogni scambio di informazioni a tal fine avviene conformemente alla decisione 2009/316/GAI e alla decisione quadro 2009/315/GAI, così come attuate nel diritto nazionale.
4. L'EBA, l'EIOPA e l'ESMA mantengono un sito web con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni e misure amministrative imposte in conformità dell'articolo 57 a entità obbligate di cui all'articolo 2, paragrafo 1), punti 1) e 2), e indicano la durata della loro pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.

Articolo 58 quater

1. La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/60/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, così decida il presidente o richieda la maggioranza di due terzi dei membri del comitato.

Articolo 58 quinquies

All'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) la CCP è stabilita o autorizzata in un paese terzo il cui sistema nazionale anti riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo non presenta - dell'avviso della Commissione europea - carenze strategiche che pongano minacce significative al sistema finanziario dell'Unione europea a norma della direttiva (UE) No.../2015 del Parlamento europeo e del Consiglio* .

* Direttiva (UE) n. .../2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L del ...).

²⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

²⁹ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

* ***GU si prega di inserire il numero della direttiva adottata sulla base del COD 2013/0025 e di completare la nota in calce.***

Articolo 58 sexies

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di cui all'articolo 8 bis è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla [data di entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all'articolo 8 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 bis entra in vigore solo se entro un mese dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 59

Entro... * [GU inserire la data: quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della stessa e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 60

Le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sono abrogate con effetto dal ... * [GU inserire la data: due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato IV.

Articolo 61

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... * [GU inserire la data: due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 62

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 63

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Il seguente è un elenco non limitativo delle variabili di rischio che le entità obbligate considerano nel determinare in che misura applicare le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3:

- i) Scopo del conto o del rapporto;
- ii) Livello dei beni depositati dal cliente o entità delle operazioni condotte;
- iii) Regolarità o durata del rapporto d'affari.

ALLEGATO II

Il seguente è un elenco non limitativo di fattori e tipi sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio di cui all'articolo 14:

1) Fattori di rischio relativi alla clientela:

a) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione (ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi), che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

b) amministrazioni o imprese pubbliche;

c) clienti residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 3.

2) Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

a) contratti di assicurazione vita a basso premio;

b) contratti di assicurazione-pensione, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da collaterale;

c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;

e) prodotti in cui il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà (per es. alcuni tipi di moneta elettronica definita alla direttiva 2009/110/CE concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica).

3) Fattori di rischio geografici:

a) Stati membri dell'UE;

b) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di lotta al riciclaggio/finanziamento del terrorismo;

c) paesi terzi che fonti credibili riconoscono essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;

d) paesi terzi che, sulla base di fonti credibili quali valutazioni reciproche, relazioni di valutazione particolareggiata o relazioni di controllo pubblicate, hanno obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni GAFI e che attuano tali obblighi in modo efficace.

ALLEGATO III

Il seguente è un elenco non limitativo di fattori e tipi sintomatici di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 3:

1) Fattori di rischio relativi alla clientela:

- a) rapporto d'affari condotto in circostanze anomale;
- b) clienti residenti nei paesi di cui al punto 3);
- c) persone giuridiche o istituti giuridici che sono società veicolo patrimoniali;
- d) società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore;
- e) attività economiche caratterizzate da alta intensità di contante;
- f) assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività.

2) Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

- a) private banking;
- b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- c) rapporti d'affari od operazioni a distanza senza determinate salvaguardie, come le firme elettroniche;
- d) incasso di pagamenti da terzi ignoti o non collegati;
- e) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

3) Fattori di rischio geografici:

- a) fatto salvo l'articolo 8 bis, paesi che fonti credibili, quali valutazioni reciproche, relazioni di valutazione particolareggiata o relazioni di controllo pubblicate, riconoscono essere privi di efficaci sistemi di lotta al riciclaggio/finanziamento del terrorismo;

- b) paesi che fonti credibili riconoscono essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose;
- c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, per esempio, dall'Unione o dalle Nazioni Unite;
- d) paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 60.

Direttiva 2005/60/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
	Articoli da 6 a 8
Articolo 6	Articolo 9
Articolo 7	Articolo 10
Articolo 8	Articolo 11
Articolo 9	Articolo 12
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, lettera d)
Articolo 10, paragrafo 2	-
Articolo 11	Articoli 13, 14 e 15
Articolo 12	-
Articolo 13	Articoli da 16 a 23
Articolo 14	Articolo 24
Articolo 15	-

Articolo 16	Articolo 25
Articolo 17	-
Articolo 18	Articolo 26
	Articolo 27
Articolo 19	Articolo 28
	Articolo 29
	Articolo 30
Articolo 20	-
Articolo 21	Articolo 31
Articolo 22	Articolo 32
Articolo 23	Articolo 33
Articolo 24	Articolo 34
Articolo 25	Articolo 35
Articolo 26	Articolo 36
Articolo 27	Articolo 37
Articolo 28	Articolo 38
Articolo 29	-
Articolo 30	Articolo 39
Articolo 31	Articolo 42
Articolo 32	Articolo 40
Articolo 33	Articolo 41

Articolo 34	Articolo 42
Articolo 35	Articolo 43
Articolo 36	Articolo 44
Articolo 37	Articolo 45
	Articolo 46
Articolo 37 bis	Articolo 47
Articolo 38	Articolo 48
	Articoli da 49 a 54
Articolo 39	Articoli da 55 a 58
Articolo 40	-
Articolo 41	-
Articolo 41 bis	-
Articolo 41 ter	-
Articolo 42	Articolo 59
Articolo 43	-
Articolo 44	Articolo 60
Articolo 45	Articolo 61
Articolo 46	Articolo 62
Articolo 47	Articolo 63

Direttiva 2006/70/CE	Presente direttiva
Articolo 1	-
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 3, paragrafo 7, lettere d), e) ed f)
Articolo 2, paragrafo 4	-
Articolo 3	-
Articolo 4	Articolo 2, paragrafi da 2 a 8
Articolo 5	-
Articolo 6	-
Articolo 7	-